

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 luglio 1997

Causa T-63/96

Augusto Fichtner
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Rapporto informativo – Reclamo – Silenzio-rifiuto –
Irricevibilità manifesta del ricorso»

Testo completo in italiano II - 563

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 12 febbraio 1996 che respinge espressamente il reclamo del ricorrente del 14 febbraio 1995 avverso il rapporto informativo sulla sua attività dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1993 e, dall'altro, il risarcimento del danno materiale e morale assertivamente subito dal ricorrente.

Esito: Rigetto.

Sunto dell'ordinanza

Il ricorrente è dipendente di grado B4 presso il Centro comune di ricerca di Ispra. Il suo rapporto informativo per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1993 (il «rapporto contestato») conteneva valutazioni negative. La Commissione glielo ha trasmesso il 3 agosto 1994.

Il 10 agosto 1994 il ricorrente ha presentato le sue osservazioni al compilatore d'appello, a norma dell'art. 6 delle disposizioni d'esecuzione. Con nota del 16 gennaio 1995 il compilatore d'appello ha confermato la prima valutazione espressa sul ricorrente.

Con nota registrata il 14 febbraio 1995 il ricorrente ha presentato un reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») mirante, da un lato, a far modificare il rapporto contestato e, dall'altro, ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale assertivamente subito. Con decisione 12 febbraio 1996, comunicata al ricorrente il 20 febbraio 1996, la Commissione ha espressamente respinto il reclamo.

Sulla ricevibilità

La presentazione di un reclamo formale ai sensi dell'art. 90 dello Statuto non è presupposto necessario per la promozione di un ricorso contenzioso se quest'ultimo verte su un rapporto informativo. Tuttavia, se il dipendente decide di presentare un reclamo amministrativo, deve rispettare tutti i vincoli procedurali inerenti a questo sistema (punto 17).

Riferimento: Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-29/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-787, punto 15); Tribunale 16 luglio 1992, causa T-1/92, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II-2145, punto 24); Tribunale 26 settembre 1996, causa T-192/94, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. II-1229, punto 22)

Detti vincoli procedurali implicano, in particolare, l'osservanza dei termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Infatti, detti termini, istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, sono di ordine pubblico e non costituiscono un motivo lasciato alla discrezione delle parti o del giudice (punto 18).

Riferimento: Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione (Racc. pag. 3401, punto 8); Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-58/89, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II-77, punto 39); Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione (Racc. pag. II-235, punto 33); Tribunale 1° ottobre 1991, causa T-38/91, Coussios/Commissione (Racc. pag. II-763, punto 24); Tribunale 10 aprile 1992, causa T-15/91, Bollendorff/Parlamento (Racc. pag. II-1679, punto 22)

I termini suddetti decorrono solo dal giorno in cui il rapporto informativo può considerarsi definitivo (punto 19).

Riferimento: Corte 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 2141, punto 15); Moritz/Commissione, citata, punto 15

Nella fattispecie il ricorrente ha presentato il suo reclamo avverso il rapporto contestato entro il termine di tre mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto. Il reclamo è stato registrato il 14 febbraio 1995. Tuttavia la Commissione non ha dato alcuna espressa risposta nel termine di quattro mesi contemplato dall'art. 90, n. 2, dello Statuto. Il silenzio della Commissione costituiva perciò una decisione di reiezione implicita, che si presume adottata il 14 giugno 1995. Di conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla nel termine di tre mesi, come previsto dall'art. 91, n. 3, cioè entro il 25 settembre 1995, ivi compresi i termini in ragione

della distanza. Orbene, l'atto introduttivo è stato depositato solo il 10 maggio 1996, quindi il ricorso è tardivo (punti 23 e 24).

Tuttavia, l'inosservanza dei termini prescritti dall'art. 91, n. 3, dello Statuto non osta alla ricevibilità di un ricorso allorché il ricorrente ha commesso un errore giustificabile. Sotto questo profilo, la nozione di errore giustificabile deve essere interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a circostanze eccezionali nelle quali, in particolare, l'istituzione interessata ha adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una comprensibile confusione in un amministrato di buona fede che ha dato prova della diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (punto 25).

Riferimento: Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione (Racc. pag. II-219, punti 28 e 29); Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento (Racc. pag. II-249, punti 32 e 34)

Tuttavia si deve constatare che, nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento che consentisse al Tribunale di concludere che l'interessato avesse commesso un errore di questo genere (punto 26).

Infine, pur se lascia intendere i motivi della reiezione di detto reclamo, la decisione espressa di reiezione pura e semplice del reclamo del ricorrente rimane in ogni caso un semplice atto di conferma del silenzio-rifiuto della Commissione. Di conseguenza la domanda di annullamento di un atto di conferma è irricevibile (punto 27).

Riferimento: Corte 14 aprile 1970, causa 24/69, Nebe/Commissione (Racc. pag. 145, punto 8); Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677, punto 9); Tribunale 11 giugno 1996, causa T-110/94, Sánchez Mateo/Commissione (Racc. PI pag. II-805, punti 32 e 33)

Dispositivo:

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.